

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3991 del 18/10/2016
Oggetto	Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Imola con atto n° 127/T del 10/11/2015 ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n°2606 del 14/10/2015 (PG n°120239/2015) relativa alla società SACMI IMOLA Soc. Coop. per lo stabilimento sito in comune di Imola, via Selice Provinciale n°17/A
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4104 del 18/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Imola con atto n° 127/T del 10/11/2015 ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n°2606 del 14/10/2015 (PG n°120239/2015) relativa alla società SACMI IMOLA Soc. Coop. per lo stabilimento sito in comune di Imola, via Selice Provinciale n°17/A

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società SACMI IMOLA Soc. Coop. per lo stabilimento ubicato nel comune di Imola, via Selice Provinciale n°17/A che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico di reflui industriali e domestici in pubblica fognatura³ - modifica sostanziale dell'allegato A dell'AUA vigente;
 - Autorizzazione allo scarico sul suolo di acque meteoriche di dilavamento⁴ – modifica non sostanziale all'allegato B alla vigente AUA;
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera⁵ – modifica sostanziale dell' allegato C alla vigente AUA.;
 - Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 – modifica sostanziale Allegato D alla vigente A.U.A
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B, C e D alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”..

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

⁵ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷
5. Obbliga la società SACMI IMOLA Soc. Coop. a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁸
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società SACMI IMOLA Soc. Coop., c.f. 00287010375 e p. iva 00498321207, avente sede legale e stabilimento in comune di Imola, via Selice Provinciale n°17/A ha presentato in data 26/04/2016⁹ al Suap del comune di Imola una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale attualmente vigente per il sito produttivo¹⁰.

Tale domanda di modifica sostanziale di AUA contiene:

- la richiesta di modifica delle emissioni in atmosfera generate dall'attività svolta di costruzioni meccaniche e realizzazione di impianti industriali nel campo dell'industria ceramica e dell'imballaggio.
- la modifica sostanziale dello scarico n°11 di acque reflue industriali in pubblica fognatura.
- la modifica non sostanziale dello scarico n° 2 sul suolo di acque meteoriche di dilavamento non contaminate in quanto confluiscono anche le acque meteoriche dell'edificio W55 di nuova costruzione
- nuova valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica nel marzo 2016

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁹ Domanda di modifica sostanziale di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/8155 del 05/05/2016, **pratica SINADOC n° 15946 del 2016**

¹⁰ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Imola con atto n° 127/T del 10/11/2016 ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n°2606 del 14/10/2015 (PG n°120239/2015)

In data 16/05/2016 è pervenuto il parere favorevole di HERA Spa¹¹, ente gestore del servizio Idrico Integrato, in merito alla modifica sostanziale dello scarico di reflui industriali n°11 e successivamente in data 26/05/2016 è pervenuto il parere del comune di Imola della modifica allo scarico in AUA

In data 07/07/2016 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE PGB0/2016/12625 per le emissioni in atmosfera.

In data 27/07/2016 è pervenuto il nulla osta del comune di Imola senza stabilire prescrizioni in merito alla valutazione di impatto acustico allegata alla documentazione tecnica

Si rileva che in data 09/12/2015 l'azienda SACMI IMOLA Soc. Coop. ha comunicato alla Città Metropolitana di Bologna¹² alcuni errori materiali contenuti nell'atto di AUA adottato con determina n°2606 del 14/10/2015 e che vengono ora corretti, inoltre in data 26/09/2016 è pervenuta la richiesta di proroga¹³ della data di messa a regime dei punti di emissione E86, E87 ed E88.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti, dalla ditta richiedente, ad ARPAE ammontano ad € 251,60 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.01 ridotta del 15% in quanto azienda che ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura ai sensi del Dlgs 152/06 Parte Terza secondo le prescrizioni contenute nei pareri espressi dal comune di Imola e da HERA Spa riportati in allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
2. Autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue meteoriche di dilavamento ai sensi del Dlgs 152/06 Parte Terza secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
3. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale
4. Parere favorevole alla relazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995 senza stabilire prescrizioni come riportato nel parere del comune di Imola riportato in allegato D al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

¹¹ Parere agli atti di ARPAE con PGB0/20168804

¹² Comunicazione agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 141384/2015

¹³ Richiesta agli atti di ARPAE con PGB0/2016/17931

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

SACMI IMOLA Soc. Coop. - comune di Imola – via Selice Provinciale n°17/A

ALLEGATO A

matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarichi (punti d'immissione n. 6 e n.11) in pubblica fognatura di Acque Reflue Industriali.

L'immissione n.6 nella pubblica fognatura di via Selice è costituita dall'unione di acque reflue industriali, previa depurazione in impianto di trattamento aziendale, acque reflue domestiche (servizi igienici e mensa) ed acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche (spurgo torri di raffreddamento).

L'immissione n.11 nella pubblica fognatura di Via Fossetta Selice è costituita dall'unione di acque reflue industriali (controlavaggi e spurghi degli impianti di trattamento acqua) e di acque reflue domestiche (servizi igienici).

Sono presenti altre immissioni in pubblica fognatura indicate nella planimetria allegata alla domanda di AUA esclusivamente costituite da acque reflue domestiche e/o meteoriche non contaminate e pertanto sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Altre immissioni e scarichi

Dallo stesso stabilimento hanno origine anche due scarichi sul suolo costituiti da acque meteoriche di dilavamento aree esterne le cui prescrizioni sono stabilite dal successivo Allegato B al presente atto di Autorizzazione Unica Ambientale.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola Prot n° 19879 del 24/05/2016 e dal parere di Hera Spa Prot.n. 60079 del 13/05/2016 che si allegano nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA'
PARTIGIANA



SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI

Prot. n. 19879

Imola, 24 maggio 2016

**NULLA OSTA
AD AUTORIZZARE IN A.U.A.
LO SCARICO DELLE ACQUE INDUSTRIALI E DOMESTICI
IN PUBBLICA FOGNATURA**

IL DIRIGENTE

- Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata alla soc. SACMI Soc. Coop. per l'attività in Via Prov.le Selice 17/a, con atto unico n. 127/T del 10.11.2015 e adottata con Determina dirigenziale n. 2606/2015, P.G. 120239 del 14.10.2015 della Città Metropolitana di Bologna;
- vista l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA di cui sopra pervenuta al Prot. Gen. n. 16239 del 26.04.2016, presentata dal Sig. Paolo Mongardi, in qualità di legale rappresentante della soc. SACMI Soc. Coop. con sede a Imola in Via Prov.le Selice 17/a;
- **visto il parere favorevole, con indicazioni e prescrizioni, rilasciato da Hera Spa – Direzione Acqua – pervenuto al Prot. Gen. 19134 del 17.05.2016, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

**RILASCIA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI TECNICHE**

a scaricare le acque industriali e domestiche in pubblica fognatura a Imola in Via Prov.le Selice 17/a, alle condizioni indicate da Hera Spa – Direzione Acqua – nella comunicazione Prot. 60079 pervenuta al Prot. Gen. n. 19134 del 17.05.2016 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;

CITTA' DI IMOLA
Via Mazzini, 4 - 40026 Imola (BO)
PEC comune.imola@cert.provincia.bo.it
Tel. 0542 602111 – Fax 0542 602289
C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI - SUAP
Piazza Gramsci 21 (IV° piano) – 40026 Imola (BO)
Responsabile del Servizio: D.ssa Federica Degli Esposti
Informazione e visione atti: Annalisa Caprara
tel. 0542-602422 - Fax: 0542 602424
e-mail: suap@comune.imola.bo.it
Orario: lunedì 9-13
martedì 9-13 e 15-17,30
giovedì 9-13



CITTÀ DI IMOLA

- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e suc. modif. e integr. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Invio in modalità telematica.

Documento firmato digitalmente ai sensi art. 20 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Il Dirigente
Arch. Michele Zanelli



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Originale PEC

Impianti Fognario Depurativi

Area Emilia Est

Distretto Imola/MBr

Modena 13 maggio 2016

Prot. 60079

Spettabile

COMUNE DI IMOLA

Servizio Interventi Economici - SUAP

Piazza Gramsci 21

40026 Imola (BO)

comune.imola@cert.provincia.bo.it

Spettabile

ARPAE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Via S. Felice 25

40122 Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Ditta SACMI IMOLA S.C. – Via Selice Provinciale 17/a – Imola – Parere per modifica sostanziale AUA

ns.rif.: prot.prec 56393 del 05/05/2016

Richiedente: Sacmi Imola s.c.

Ubicazione: Via Selice Provinciale 17/a - Imola

Attività : impianti per industria ceramica, container e beverage

In merito alla richiesta in oggetto, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Ai fini dell'autorizzazione medesima della Ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali.
- 2) Vengono accettate nella pubblica fognatura le immissioni indicate nella planimetria allegata alla domanda e precisamente:
 - immissione n. 6 nella fognatura di via Selice convogliante
 - reflui domestici (derivanti da servizi igienici e mensa)
 - reflui industriali derivanti dall'impianto di depurazione a servizio dell'attività.
 - reflui domestici unitamente a reflui assimilabili a domestici derivanti dallo spurgo di torri di raffreddamento
 - immissione n. 11 nella fognatura di via Fossetta Selice convogliante
 - reflui domestici
 - reflui industriali derivanti dai controlavaggi e spurghi impianti di trattamento acqua comprensivi delle nuove installazioni a servizio dello stabilimento denominato W55 e delle condense compressore
 - reflui industriali di raffreddamento provenienti dall'impianto di trigenerazione e dagli impianti frigoriferi.
- 3) I reflui industriali dell'immissione n.6 dovranno subire idoneo trattamento depurativo, come indicato nella documentazione allegata alla domanda.
- 4) I reflui industriali dell'immissione n.6 e dell'immissione n. 11 dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal DLgs 152/06 (Tab.3 All.5 alla parte Terza – colonna scarichi in pubblica fognatura).
- 5) I materiali raccolti dai trattamenti depurativi di cui sopra, dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata.

- 6) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dai punti di campionamento ufficiali, indicati in planimetria (sigla V3N per l'immissione n.6 e sigla C2 per l'immissione n.11) secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.
- 7) Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati in ciascuno scarico; la ditta dovrà provvedere alla taratura degli strumenti tramite ditta specializzata, o alla loro sostituzione, con cadenza almeno quinquennale. La ditta è tenuta alla verifica periodica (almeno mensile) del corretto funzionamento degli strumenti e ad annotarne le letture. Ogni eventuale disservizio o malfunzionamento degli strumenti dovrà essere tempestivamente segnalato ad HERA comunicando la data del guasto e l'ultima lettura disponibile. Dovrà essere altresì comunicata la data di riattivazione dello strumento e la nuova lettura di avviamento. Nel periodo di guasto i volumi scaricati saranno conteggiati sulla base dei dati storici disponibili.
- 8) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
- 9) La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura.
- 10) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicate le reti fognarie private fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 11) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
- 12) Le altre immissioni, indicate in planimetria non sono oggetto del presente parere in quanto convoglianti esclusivamente reflui domestici e/o acque meteoriche non contaminate.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



Sede legale: Viale Carlo Bertini Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745

Autorizzazione Unica Ambientale

SACMI IMOLA Soc. Coop. - comune di Imola – via Selice Provinciale n°17/A

ALLEGATO B

matrice scarico di acque meteoriche di dilavamento aree esterne sul suolo di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione degli scarichi

Scarico n. 1

Scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali soggetti alla movimentazione mezzi e deposito rifiuti preventivamente trattati da disoleatori dislocati sui piazzali, poi convogliate in un bacino di dissabbiatura e successivamente fatte defluire, tramite stramazzo, in un bacino di lagunaggio con successiva dispersione sul suolo.

Considerate le modalità operative di utilizzo delle aree esterne il sistema di trattamento proposto costituisce un sufficiente sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento pertanto, non si ritiene opportuno richiedere ulteriori adeguamenti alle disposizioni di cui alla D.G.R. 286/2005 ed alla D.G.R. 1860/2006.

Scarico n. 2

Scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali adibiti al passaggio pedonale e a sosta veicoli unite alle acque dei coperti senza trattamento. Le acque vengono successivamente immesse in un bacino di lagunaggio con successiva dispersione sul suolo.

L'ampliamento della superficie sottesa allo scarico n. 2 è costituita da aree di sosta per autoveicoli ed acque dei coperti degli edifici non soggette a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Altre immissioni e scarichi

Dallo stesso stabilimento hanno origine anche scarichi in pubblica fognatura costituiti da acque reflue industriali, acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche e meteoriche non contaminate di competenza amministrativa del Comune di Imola (vedi Allegato A alla presente Autorizzazione Unica Ambientale).

Prescrizioni


- 1) Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - I desoleatori e il bacino di decantazione siano sottoposti a periodiche operazioni di svuotamento e manutenzione da parte di una ditta specializzata; i fanghi provenienti da tali operazioni siano smaltiti in conformità alla vigente normativa in materia di gestione rifiuti;
 - Prima dell'immissione nel bacino di lagunaggio siano installati dei pozzetti di controllo e ispezione;
 - Tutti i pozzetti di controllo/ispezione siano resi sempre accessibili, riconoscibili e campionabili da parte degli organi di vigilanza e mantenuti in perfette condizioni di funzionamento e pulizia;
 - Sui bacini di decantazione e lagunaggio siano installate e mantenute in buone condizioni opere a tutela dell'incolumità delle persone (idonea recinzione, cancelli chiusi, etc ...);
 - Lo scarico sul suolo non sia causa di inconvenienti ambientali quali inquinamenti delle falde sotterranee e sviluppo di cattivi odori o aerosol;
 - Sia conservata e resa disponibile a richiesta degli organi di controllo tutta la documentazione tecnica di riferimento del presente atto;
- 2) Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
- 3) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare dello scarico ed Il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo, per quanto possibile, il rapido ripristino della situazione autorizzata.

Altra documentazione tecnica di riferimento in atti della Città Metropolitana di Bologna e del SUAP del Comune di Imola:

- Relazione tecnica "Attività svolte" - "Processi che generano scarichi industriali n.6 e n.11" - "Processo depurativo impianto chimico-fisico aziendale";
- Elaborato grafico "Planimetria acque industriali recapito 11 e varianti con ipotesi nuovo capannone W55" ultima variante datata 29/02/2016;
- Copia precedenti atti autorizzativi settoriali rilasciati dalla Provincia di Bologna e precedente

AUA adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n°2606 PG n°120239 del 14/10/2015;

Estratto dal catasto provinciale scarichi su base CTR in scala appropriata con individuazione dell'area dell'impianto e dello scarico in acque superficiali autorizzato.



Autorizzazione Unica Ambientale

SACMI IMOLA Soc. Coop. - comune di Imola – via Selice Provinciale n°17/A

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di costruzioni meccaniche e realizzazione di impianti industriali nel campo dell'industria ceramica e dell'imballaggio svolta nello stabilimento in comune di Imola, via Selice Provinciale n°17/A, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società SACMI IMOLA Soc. Coop. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E18

PROVENIENZA: CAMERA SPERIMENTAZIONE

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili	30 mg/Nm ³
-----------------------------------	-----------------------

EMISSIONE E19

PROVENIENZA: PESATURA E MISCELAZIONE

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	5 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	20 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili	30 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco e adsorbimento con carboni attivi

La frequenza di sostituzione dei carboni attivi, validata dalle relative fatture di acquisto, dovrà essere annotata sul registro dei controlli periodici dell'emissione.

EMISSIONE E20

PROVENIENZA: COLAGGIO E INDURIMENTO

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	5 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili	30 mg/Nm ³
-----------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: adsorbimento con carboni attivi

La frequenza di sostituzione dei carboni attivi, validata dalle relative fatture di acquisto, dovrà essere annotata sul registro dei controlli periodici dell'emissione.

EMISSIONE E21

PROVENIENZA: RISCALDAMENTO MADREFORMA

Punto di emissione proveniente da impianto termico per il quale non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in considerazioni della bassa potenzialità termica nominale.

EMISSIONE E25

PROVENIENZA: RITOCCHI DI VERNICIATURA

L'attività di applicazione, appassimento, essiccazione di prodotti vernicianti a base solvente o a base acquosa su oggetti metallici con consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti inferiore a 20 Kg deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano. Le ore di funzionamento della cabina, i consumi mensili dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, debbono essere registrati su apposito Registro con pagine numerate e firmate dal Responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

EMISSIONE E39

PROVENIENZA: ALESATRICE PAMA SPD3

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	18 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: precipitatore elettrostatico

EMISSIONE E45

PROVENIENZA: LINEA RETTIFICATRICI

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E52

PROVENIENZA: BANCO DI COLLAUDO

Portata massima	7500 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili	50 mg/Nm ³
-----------------------------------	-----------------------

EMISSIONE E57

PROVENIENZA: SALDATURA REPARTO MANUTENZIONI

Portata massima	1400 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

EMISSIONE E58

PROVENIENZA: SALDATURA REP.PREPARAZIONE MATERIALI

Portata massima	2100 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

EMISSIONE E59

PROVENIENZA: LINEA ELETTROEROSIONE

Portata massima	11000 Nm ³ /h
-----------------------	--------------------------

Altezza minima	8 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili	5 mg/Nm ³
Sostanze alcaline	5 mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄)	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONE E60

PROVENIENZA: LINEA RETTIFICATRICE

Portata massima	20000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONE E62

PROVENIENZA: ALESATRICE POWERTEC

Portata massima	35000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: precipitatore elettrostatico

EMISSIONE E63

PROVENIENZA: FRESATRICE MULTITEC

Portata massima	20100 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: precipitatore elettrostatico

EMISSIONE E65

PROVENIENZA: CABINA DI LAVAGGIO

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili	50 mg/Nm ³
-----------------------------------	-----------------------

EMISSIONE E66

PROVENIENZA: AREA LUCIDATURA PACKAGING

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONE E67

PROVENIENZA: CENTRI DI LAVORO

Portata massima	7000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONE E68

PROVENIENZA: LABORATORIO WHITEWARE STAMPI IN GESSO E RESINA

Portata massima	6400 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	20 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E69

PROVENIENZA: LABORATORIO WHITEWARE STAMPI E MADREFORME

Portata massima	4500 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	20 mg/Nm ³
Sostanze organiche (espresse come C-org totale)	50 mg/Nm ³
di cui Isocianati	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce + adsorbimento a carboni attivi

EMISSIONE E70

PROVENIENZA: SALDATURA REPARTO MANUTENZIONI IMPIANTI

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espresi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

EMISSIONE E71

PROVENIENZA: SALDATURA SMERIGLIATURA OLATURA CARTATURA REPARTO SPERIMENTALE CERAMICO

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	14 m
Durata massima	3 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espresi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E74

PROVENIENZA: PALLINATRICE

Portata massima	30000 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E75**PROVENIENZA: SGRASSAGGIO E PASSIVAZIONE STAMPI**

Portata massima	2800 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline	5 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	150 mg/Nm ³
Ammine alifatiche	5 mg/Nm ³

A seguito della messa a regime e dei controlli periodici prescritti, se necessario per il rispetto dei limiti massimi di concentrazione autorizzati dovranno essere previsti idonei impianti di abbattimento.

EMISSIONE E86**PROVENIENZA: IMPIANTO CENTRALIZZATO W37-K5**

Portata massima	28000 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E87**PROVENIENZA: IMPIANTO CENTRALIZZATO W37-AREA ATTREZZATA**

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E88**PROVENIENZA: CABINA LAVAGGIO PEZZI W47**

Portata massima	11000 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili	50 mg/Nm ³
-----------------------------------	-----------------------

Sostanze alcaline (espresse come Na₂O) 5 mg/Nm³

EMISSIONE E89

PROVENIENZA: IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE

Portata massima 6500 Nm³/h
Altezza minima 15 m
Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 10 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espresi come NO₂) 100 mg/Nm³
Monossido di carbonio 300 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: depuratore catalitico ossidante - SCR

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

EMISSIONE E92

PROVENIENZA: PROCESSO EVERES

Portata massima 2000 Nm³/h
Altezza minima 13 m
Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido cloridrico 5 mg/Nm³
Acido fluoridrico 5 mg/Nm³
Sostanze alcaline 5 mg/Nm³
Composti organici volatili (espresi come C-org totale) 20 mg/Nm³

EMISSIONI EC01 – EC02 – EC03

PROVENIENZA: GENERATORE DI CALORE

Portata massima 5100 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 5 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espresi come NO₂) 150 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espresi come SO₂) (*) 35 mg/Nm³
Monossido di carbonio 100 mg/Nm³

(*) Tale valore limite si intende tacitamente verificato e pertanto non dovrà essere oggetto di verifiche periodiche da parte del gestore di stabilimento.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

EMISSIONI da EC05 a EC26

PROVENIENZA: GENERATORE DI CALORE

Punti di emissione provenienti da impianti termici funzionanti a metano, che singolarmente hanno potenzialità termica nominale inferiore a 3 MW, ma che complessivamente superano tale soglia indicata nella parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

Per tali punti di emissione non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico del Gestore di impianto; il Gestore dovrà effettuare unicamente una verifica analitica una tantum di tutti i limiti massimi di concentrazione fissati ed inviarne copia a questa Amministrazione.

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato.....	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*)35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

(*) Tale valore limite si intende tacitamente verificato e pertanto non dovrà essere oggetto di verifiche periodiche da parte del gestore di stabilimento.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

EMISSIONI ES01 – ES02 – ES03 – ES04 – ES05 – ES06 – ES07 – ES08 – ES20 – ES21

PROVENIENZA: IMPIANTO PILOTA SPERIMENTALE CERAMICO

EMISSIONI ES09 – ES10

PROVENIENZA: IMPIANTO SPERIMENTALE CERAMICO

EMISSIONI ES11 – ES12

PROVENIENZA: IMPIANTO PILOTA SANITARIO WHITEWARE

EMISSIONE ES13

PROVENIENZA: ATTIVITA' RICERCA SVILUPPO SPERIMENTALE PACKAGING

EMISSIONE ES14

PROVENIENZA: IMPIANTO SPERIMENTALE PACKAGING

EMISSIONE ES15

PROVENIENZA: IMPIANTO SPERIMENTALE PET

EMISSIONI ES16 – ES17 – ES18 – ES19

PROVENIENZA: IMPIANTO SPERIMENTALE LATERIZI

EMISSIONE ES22

PROVENIENZA: LABORATORIO CLOSURES

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera jj) e non vengono utilizzate sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene e di cumulabilità particolarmente elevata (frasi di Rischio R45, R46, R49, R60, R61).

EMISSIONI E11 – E22 – E26 – E27 – E28 – E29 – E30 – E31 – E48 – E48bis – E49 – E50 – E53 – E54 – E55 – E56 – E72 - E73

Punti di emissione in gestione a ditte esterne.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a

quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13649:2002 per la determinazione dei composti organici volatili per adsorbimento su carboni attivi ed analisi gascromatografica;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- UNI EN 1911:2010; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- ISO 15713:2006; UNI 10787:1999; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapori espressi come HF;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline
- Metodo NIOSH 2010 per la determinazione delle ammine alifatiche
- Metodo ISTISAN 98/2 (estensione dell'Allegato 2) per la determinazione dei fosfati (espressi come PO₄)

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nelle norme UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di

campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l’Autorità di controllo. Qualora l’incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. L’attività svolta dalla SACMI IMOLA SOC. COOP. nello stabilimento di Imola, via Selice Provinciale n° 17/A, rientra nell’ambito di applicazione dell’art 275 del DLgs 152/06 in quanto è compresa tra quelle elencate in Allegato III alla Parte Quinta dello stesso DLgs n°152/06, parte II, punto 10 ossia attività di pulizia di superfici con consumo di solvente superiore a 2 tonnellate/anno ed inferiore a 10 tonnellate/anno;

Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell’intero impianto, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 20% (Allegato III, parte III, tabella 1, punto 5 del DLgs n°152/06 parte quinta).

La società SACMI IMOLA SOC. COOP. dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell’art 275 comma 6 del DLgs n° 152/06 - parte quinta - secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, ad ARPAE- SAC di Bologna e Sezione Provinciale di Bologna, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell’anno solare precedente, salvo eventuali diverse indicazioni da parte della Regione Emilia Romagna.

3. Se si verifica un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell’art 271 comma 14, l’Autorità competente ed il Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto.
4. La messa in esercizio dei punti di emissione E86, E87, E88, E92 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione E86, E87, E88, E92 e comunque non oltre il 31.10.2017 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dell’emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l’autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato VI alla Parte Quinta del

DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

5. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
6. La società SACMI IMOLA Soc. Coop. dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E19, 20, 39, 45, 60, 75, 86, 87, 88 ed annuale per i punti di emissione E18, 52, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 92, EC01, EC02, EC03. A seguito dei primi tre anni di campionamento del punto di emissione E92 e dei relativi risultati analitici ottenuti, potrà essere valutata l'esenzione dagli autocontrolli periodici come richiesto in domanda di autorizzazione.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta SACMI IMOLA Soc. Coop., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

SACMI IMOLA Soc. Coop. - comune di Imola - via Selice Provinciale n°17/A

ALLEGATO D

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Parere favorevole espresso dal comune di Imola¹ alla valutazione di impatto acustico previsionale datata 17/03/2016, redatta da tecnico competente in acustica, allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale con la quale si attesta il rispetto dei limiti assoluto e differenziale di immissione sonora, così come previsto dal DPCM 14/11/1997, nonchè il rispetto del valore limite assoluto di Classe V al perimetro dell'attività sia per il periodo diurno che per il periodo notturno.

¹ Parere favorevole del Comune di Imola agli atti con PGB0/2016 12625 del 7/07/2016

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.